



Il Prefetto della Provincia di Bergamo

Fasc. 3785/24 - Area III

Bergamo data del protocollo

- VISTA l'istanza pervenuta in data 17 luglio 2024, dal sig. Vittorino Bortolin, rappresentante legale della società "A.S.D. Atletica Presezzo", che chiede la sospensione della circolazione stradale, per lo svolgimento della gara podistica "I 10000 m. di Presezzo", prevista per il giorno 6 ottobre 2024 dalle ore 09:00 sino alle ore 11:30, secondo il programma presentato ed allegato alla presente;
- VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Codice della strada;
- VISTA la circolare n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia;
- VISTA la circolare n.0011464 del 19 giugno 2017 del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito per esigenze di viabilità;
- VISTA la nota circolare n.0006211 del 30 gennaio 2018 dell'Area III bis di questa Prefettura;
- VISTI l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione da parte della Provincia di Bergamo prot. U.0062601.26-09-2024;
- RITENUTO opportuno, per motivi di esigenze di viabilità e di pubblica incolumità, chiudere al traffico ordinario le strade interessate dalla manifestazione;
- VISTO il decreto prefettizio n. 31642 del 05 aprile 2023 con il quale il Prefetto di Bergamo ha conferito al dott. Domenico Marino la dirigenza dell'Area III "Applicazione del sistema sanzionatorio, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio";

ORDINA

per il giorno 6 ottobre 2024 dalle ore 08:00 sino alle ore 12:00, la sospensione della circolazione stradale, di competenza provinciale per lo svolgimento della manifestazione podistica competitiva denominata "I 10000 m. di Presezzo", come da richiesta allegata al presente provvedimento, nonché sulla scorta delle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalla Provincia di Bergamo nella propria autorizzazione.

In attuazione delle vigenti disposizioni dovranno essere attuati tutti gli adempimenti relativi alla safety di competenza degli organizzatori e dei Comuni interessati.

Il traffico veicolare sarà deviato secondo i percorsi individuati dall'ente organizzatore e/o dai Comuni interessati.
Ad ogni modo, dovrà comunque essere garantito il transito dei mezzi di soccorso in servizio d'urgenza.

Il presente provvedimento è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni indicate nella soprarichiamata autorizzazione della Provincia di Bergamo.

A cura degli organizzatori, previa intesa con i Comuni interessati, sarà data la più ampia diffusione del presente provvedimento, per la cui esecuzione sono incaricati le Polizie Locali nonché gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, secondo le direttive impartite dal Questore di Bergamo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Prefettura di Bergamo.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Aggiunto
Marino

Prefettura Bergamo - Area III - Prot. Interno N.0114461 del 27/09/2024

MITTENTE:

Nome società

A.S.D. ATLETICA PRESEZZO

Nome del responsabile della Società

Organizzatrice

Bortolin Vittorino

Indirizzo

Via Olimpia, 3 24030 Presezzo (BG)

PRESEZZO__li_15-07-2024

Alla Provincia di Bergamo

Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del territorio

SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E CONCESSIONI

Via Sora, 4

24121 – BERGAMO

e p.c. Alla Provincia di _____

All' ANAS DI _____

Alla Prefettura di Bergamo

Alla Questura di Bergamo

Al Comando di Polizia stradale di Bergamo

Al Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo

Al Comune di

PRESEZZO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA **I 10000 m di Presezzo-**
PREVISTAPER IL GIORNO _06 ottobre 2024_

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.92 n.285).

NULLA OSTA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO O DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
PREVISTA PER IL GIORNO 08 ottobre 2023

Prefettura Bergamo - Prot. Ingresso N.0087724 del 17/07/2024

X

Il sottoscritto **BORTOLIN VITTORINO**
nato a **SEREN DEL GRAPPA** il **31-03-1944**
residente a **PRESEZZO** in via **G. MATTEOTTI 9**
in qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE**
della Società **A.S.D. ATLETICA PRESEZZO**
con sede in **PRESEZZO** via **OLIMPIA, 3**
tel. _____ cell **3355215001**
mail **v.bortolin@valefin.com** pec **atleticapresezzo@legalmail.it**

qualificato, per quanto concerne i rapporti con la Provincia di Bergamo e gli altri Enti pubblici in indirizzo, come "SOGGETTO ORGANIZZATORE",

A norma dell'articolo 9 del DPR 30/04/92 n.285 (Codice della Strada), delle Circolari del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza del 16/06/2003 n.300/A/1/433369/116/1/1 e del 17/06/2003 n. 300/a1/43384/116/1, Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 344 del 01/03/2006 e n. 19161 del 27.02.2007, del D.L. n.9 del 15/01/2002 e della Legge del 1/08/2002

CHIEDE

X L'AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.92 n. 285)
(SOLO per manifestazioni COMPETITIVE)

Specificare il tipo di manifestazione barrando la casella che interessa:

<input type="checkbox"/> RALLY	<input type="checkbox"/> SAGRA	<input type="checkbox"/> CICLISTICA
<input type="checkbox"/> AUTO/MOTO D'EPOCA	<input type="checkbox"/> MERCATINI	<input checked="" type="checkbox"/> PODISTICA
<input type="checkbox"/> <i>VELOCITA'</i>	<input type="checkbox"/> NOTTE	<input type="checkbox"/> SKIROLL
<input type="checkbox"/> <i>REGOLARITA'</i>	<input type="checkbox"/> BIANCA	<input type="checkbox"/> TRIATHLON
	<input type="checkbox"/> SFILATA	<input type="checkbox"/> DUATHLON
	<input type="checkbox"/> PROCESSION	<input type="checkbox"/> MARATONA
	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> ALTRO _____
	<input type="checkbox"/> FUOCHI	COMPETITIVA
	<input type="checkbox"/> PIROTECNICI	

DI IMPORTANZA **NAZIONALE**
(internazionale/nazionale/interregionale/regionale/provinciale)

PER LE CATEGORIE **ALLIEVI-PROMESSE-JUNIORES-SENIORES-UOMINI E DONNE**
(professionisti/dilettanti/amatoriale/juniores/allievi/esordienti/uomini/donne)

CON CIRCA N. **250** ATLETI/PARTICIPANTI

DENOMINATA **I DIECIMILA m DI PRESEZZO**

PREVISTA PER IL GIORNO **06 OTTOBRE 2024**

I COMUNI INTERESSATI DAL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE SONO I SEGUENTI:

A

1. PRESEZZO
2. _____
3. _____

con le seguenti modalità:

- IL RITROVO dei concorrenti è stabilito per le ore 7,30 in Località PRESEZZO
- LA PARTENZA dei concorrenti è stabilita per le ore 9,00 in Località PRESEZZO
- L'ARRIVO dei concorrenti è previsto per le ore 11,30 circa in Località PRESEZZO

La competizione sportiva seguirà il seguente itinerario

(indicare il percorso dettagliato con la specifica e se trattasi di strade comunali (SC), provinciali (SP), regionali (SPR), statali (SS e la denominazione):

***COMPILARE SEMPRE L'ALLEGATO 1**

Per lo svolgimento della manifestazione è richiesta (barrare la casella interessata):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO lungo le strade pubbliche limitatamente al tratto compreso fra i segnali di "INIZIO CORSA" E DI "FINE CORSA", con ordinanza di competenza della Prefettura di Bergamo; (La sospensione temporanea della circolazione su tutto il percorso indicato in domanda, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA" fino al passaggio di quello con cartello mobile "FINE GARA").

In tali ipotesi, si individuano i seguenti percorsi alternativi:

- Traffico proveniente da _____ e diretto a _____
sulle seguenti strade _____
- Traffico proveniente da _____ e diretto a _____
sulle seguenti strade _____
- Traffico proveniente da _____ e diretto a _____
sulle seguenti strade _____

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO SU TUTTO IL PERCORSO (art 9 c. 7 bis del C.d.S) limitatamente alle gare nazionali e internazionali con ordinanza di competenza della Prefettura di Bergamo

oppure

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO DEL/DEI SEGUENTE/I TRATTO/I DI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PRESEZZO il quale emetterà la relativa ordinanza.

STRADA	dal Km	Al Km	dalle ore	alle ore

SP 166	0+350	1+553	08.00 del 06-10-24	12.00 del 06-10-24

Il percorso alternativo su cui sarà deviato il traffico è il seguente:

1. Traffico proveniente da PONTE SAN PIETRO e diretto a TERNO D'ISOLA sulle seguenti strade VIA PASCOLI-VIA OLIMPIA-VIA FOSCOLO-VIA DA VINCI-VIA BASERGHE-VIA GIOTTO-VIA MAYR
2. Traffico proveniente da TERNO D'ISOLA e diretto a PONTE SAN PIETRO sulle seguenti strade VIA MAYR-VIA GIOTTO-VIA BASERGHE-VIA DA VINCI-VIA ROMA-VIA MONTEGRAPPA-VIA OLIMPIA-VIA PASCOLI

SOSPENSIONE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA, massimo 15 minuti ovvero per il tempo strettamente necessario all'attraversamento degli atleti delle seguenti intersezioni, che sarà gestita dal a cura del personale della Società:

oppure

Lo svolgimento della manifestazione NON COMPORTERA' alcuna limitazione alla circolazione stradale.

Il sottoscritto Organizzatore

DICHIARA,

inoltre, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, quanto segue:
(Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione/Atto di Notorietà - artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

X Che esiste ed è previsto un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati; *(ad esclusione delle manifestazioni non competitive);*

X Che esiste ed è previsto un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti *(ad esclusione delle manifestazioni non competitive);*

X di aver esaminato le condizioni dei tratti stradali interessati dalla manifestazione e di giudicarle idonee al suo svolgimento, nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade (cantieri di lavoro, fiere o mercati ecc);

X di sollevare la Provincia di Bergamo e gli altri Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dall'utilizzo delle medesime per la manifestazione in oggetto;

X di provvedere, a propria cura e spese, alla collocazione di tutta la segnaletica di preavviso, di obbligo e di informazione all'utenza e ai partecipanti, nonché degli ulteriori apprestamenti eventualmente ritenuti, dal Soggetto organizzatore medesimo, necessari per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dell'utenza stradale e dei partecipanti. L'organizzatore si impegna a provvedervi senza creare ostacoli alla regolarità del traffico, concordando tempi e modalità con i competenti Uffici comunali e della Provincia;

X che alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione specificamente incaricati e saranno garantiti, qualora prescritti nel provvedimento di autorizzazione, i servizi di scorta ai sensi dell'art.9, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del C.d.S.;

X di provvedere ai servizi di Assistenza Sanitaria e di Pronto Soccorso per i partecipanti e per il pubblico avvalendosi della seguente struttura **_CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI CALUSCO D'ADDA_**;

X che la competizione è regolarmente assicurata per la Responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e relative attrezzature, con POLIZZA N. 440750711 valida dal h 24 del 05-10-24 al h 24 del 06-10-24,

stipulata con la Società **ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.**,

nonché per gli Infortuni dei partecipanti con Polizza n. **00079732000222**, valida dal **31-12-2020** al **31-12-2024** della Società **CATTOLICA ASSICURAZIONI**, ed allegata alla presente

X Che la Società Sportiva è affiliata all'ente **_FIDAL_**;

X Che la Società Sportiva utilizza come copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 9, comma 6 del Codice Strada per la manifestazione denominata **_I DIECIMILA M DI PRESEZZO** _ prevista per il **06 OTTOBRE 2024** la polizza assicurativa annuale stipulata dall'ente di affiliazione di cui al precedente punto per conto dei propri e/o affiliati;

- di aver inoltrato domanda di scorta di Polizia, presso la Polizia Stradale di Bergamo;
- di aver inoltrato domanda di scorta al Comando di Polizia Municipale del Comune di _____;
- che per la manifestazione si richiede l'utilizzo di propria scorta tecnica abilitata;

X che non saranno arrecati danni all'integrità e all'estetica delle strade e all'ambiente dei luoghi interessati dalla manifestazione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;

X che durante la gara/manifestazione saranno predisposte idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sostì in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;

X che provvederà ad avvertire, con anticipo di almeno 48 ore, le aziende che svolgono servizi pubblici di trasporto, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui vengono esercite le relative linee;

X che durante la gara saranno segnalati l'inizio e la fine della gara;

X che, qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti, per l'eventuale seguito e per il pubblico, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra necessità, sarà interrotta o sospesa la gara;

X che la **SOSPENSIONE TEMPORANEA** o la **CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE**, (*indicare una o l'altra scelta*) della circolazione lungo il tracciato interessato dalla manifestazione sarà adeguatamente presegnalata, al fine di evitare inconvenienti agli utenti della strada.

X L'organizzatore si impegna a rispettare tutte le norme previste dal C.d.S., sollevando la Provincia di Bergamo da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione e a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata.

X L'organizzatore si impegna altresì a richiedere agli Enti proprietari delle strade tutti i provvedimenti autorizzativi necessari e a rispettare i rispettivi regolamenti di Polizia Locale.

ALLEGATI:

- n. 2 Marche da bollo del valore corrente (€ 16,00) per il rilascio dell'autorizzazione;
- Planimetria dell'itinerario (indicativamente scala 1:2000 – 1:5000 – 1:10000) e leggibile del percorso di gara dove, nel caso siano previsti tratti stradali chiusi al traffico, in cui sono chiaramente evidenziate le strade del percorso della competizione e dei percorsi alternativi per il traffico ordinario.
- Crono tabella e/o Tabella di marcia (*solo per manifestazioni competitive*)
- Copia del programma della manifestazione approvata dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza;
- Nulla osta della Federazione nazionale

- X
- Nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui ai commi 3-5 dell'art. 9 del C.d.S. nel caso di competizione motoristica
 - Copia del contratto di Assicurazione o dichiarazione resa dalla Compagnia assicuratrice circa la copertura assicurativa R.C.T.
 - COPIA DELLE POLIZZE RCT del Soggetto Organizzatore (*obbligatoria*) E INFORTUNI PARTECIPANTI (*obbligatoria*) oppure dichiarazione sostitutiva allegata circa l'utilizzo dell'assicurazione stipulata dall'ente di affiliazione per conto dei propri soci e/o affiliati


Per comunicazioni e/o integrazioni si prega rivolgersi ai seguenti referenti:

- Sig. **_CAVAGNA GIAN PIETRO_** Tel. _____
- Cell. **__3494518184**
- e-mail **__gianpietro.cavagna60@gmail.com**
- Sig. **_BORTOLIN VITTORINO_**
Tel. _____ Cell. **__33552150001_**
e-mail **__v.bortolin@valefin.com**

le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28/12/2000 n. 445 - "T.U. delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. La Provincia potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dall'art. 71 del T.U.

Letto, confermato e sottoscritto

Data 15/07/2024


Timbro e firma
ATLETICA PRESEZZO
(Associazione Atletica Presezzo - Sezione Atletica)
il Presidente: **dr. Vittorio Bortolin**

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.l.. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 445/2000.

Note:

(1) In caso di trasmissione dell'istanza via PEC la marca da bollo dovrà essere apposta sulla domanda stessa, essere chiaramente visibile il relativo annullamento (trasmissione di copia domanda in PDF) ed inoltre dovrà essere compilata e sottoscritta l'allegata dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi previsti dalla legge;

INFORMATIVA PRIVACY

Al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

- che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l'attivazione del relativo procedimento amministrativo;
- che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i seguenti trattamenti:
 - trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per tali trattamenti non è richiesto il consenso; la mancanza del conferimento

dei dati impedirà l'avvio del relativo procedimento amministrativo;

i dati personali possono essere comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio a soggetti individuati dalle norme generali e specifiche di settore;

inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, se previsto dalle norme;

- I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di Ravenna individuati quali incaricati dei trattamenti;

- titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Bergamo, con sede in Via Sora, 4 – 24121 Bergamo Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Servizio;

- l'interessato può rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ART. 7 "DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI"

¶. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

¶. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

a) *dell'origine dei dati personali;*

b) *delle finalità e modalità del trattamento;*

c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*

d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*

e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

¶. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*

b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*

c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

¶. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*

b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.*

ALLEGATO 1

La manifestazione competitiva/non competitiva seguirà il seguente itinerario:

(indicare il percorso dettagliato con la specifica e se trattasi di strade comunali (SC), provinciali (SP), regionali (SPR), statali (SS e la denominazione):

COMUNE	STRADA N./NOME	ENTE PROPRIETARIO	Dal Km al Km	ORARIO PREVISTO SUL TRATTO	
			località	Dalle ore	alle ore
PRESEZZO	VIA VITTORIO VENETO	SP 166	Dal km 0+350 al km 1+553 PRESEZZO	8.00 del 06-10-2024	12.00 del 06-10-2024

In tali ipotesi, si individuano i seguenti percorsi alternativi:

- . Traffico proveniente da **_PONTE SAN PIETRO** e diretto a **TERNO D'ISOLA** sulle seguenti strade

COMUNE	STRADA N./NOME	ENTE PROPRIETARIO	Dal Km al Km	ORARIO PREVISTO SUL TRATTO	
			località	Dalle ore	alle ore
PRESEZZO	VIA PASCOLI	SC			
	VIA OLIMPIA	SC			
	VIA FOSCOLO	SC			
	VIA DA VINCI	SC			
	VIA BASERGHE	SC			
	VIA GIOTTO	SC			
	VIA MAYR	SC			

2. Traffico proveniente da **_TERNO D'ISOLA** e diretto a **_PONTE SAN PIETRO**
sulle seguenti strade

COMUNE	STRADA N./NOME	ENTE PROPRIETARIO	Dal Km al Km		
			località	Dalle ore	alle ore
PRESEZZO	VIA MAYR	SC			
	VIA GIOTTO	SC			
	VIA BASERGHE	SC			
	VIA DA VINCI	SC			
	VIA ROMA	SC			
	VIAMONTEGR APPA	SC			
	VIA OLIMPIA	SC			
	VIA PASCOLI	SC			

Cognome **BORTOLIN**
 Nome **VITTORINO**
 nato il **31/03/1944**
 (atto n. **14** p. **1** s. A 1944)
 a **SEREN DEL GRAPPA (BL)**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PRESEZZO (BG)**
 Via **VIA G. MATTEOTTI 9**
 Stato civile **---**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180 cm**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *[Handwritten Signature]*
PRESEZZO **16/02/2016**

Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
[Handwritten Signature]

SCADENZA **31/03/2026**
 Euro **5.42**
AX 2271951
 IPZS s.p.a. - O.G.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
PRESEZZO (BG)
 CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 2271951**
 DI
BORTOLIN
VITTORINO

MITTENTE:
Nome società
A.S.D. ATLETICA PRESEZZO
VIA OLIMPIA, 3 24030 PRESEZZO BG

Alla Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del
territorio
SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E CONCESSIONI
Via Sora, 4
24121 – BERGAMO

Allegato 1 – Modello di dichiarazione di idoneità del percorso

OGGETTO Manifestazione deonominata "I DIECIMILA METRI DI PRESEZZO"

Organizzata da *A.S.D. ATLETICA PRESEZZO

Per il giorno 06 OTTOBRE 2024

Il sottoscritto BORTOLIN VITTORINO

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE della suindicata società,

- IN ESITO** al sopralluogo effettuato sulle strade ricomprese nel percorso di gara;
- CONSIDERATO** il carattere agonistico della gara e la velocità raggiungibile dai concorrenti preventivamente superiore a quello previsto dall'Ente proprietario in base al Codice della Strada;
- PRESO ATTO** delle esistenti condizioni stradali e dell'impossibilità da parte della Provincia di Bergamo ad eseguire interventi di manutenzione nei tempi richiesti dalla manifestazione

DICHIARA

di aver preso visione dello stato manutentivo delle strade con apposito sopralluogo effettuato in data 15-07-2024;

Che le strade interessate percorso di gara, così come rilevate, **SONO IDONEE**, allo svolgimento della manifestazione agonistica suindicata.

Luogo e data

PRESEZZO, il 15-07-2024

ATLETICA PRESEZZO
(Polisportiva Presezzo - Sezione Atletica)
Il Presidente: dr. Vittorino Bortolin

Firma dell'organizzatore

*Scrivere il nome della società sportiva organizzatrice



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Area Organizzazione Sportiva

Ufficio Calendario e Regolamenti

Roma, 22/01/2024

Prot. N. 789 - CP

BG005, ATL. PRESEZZO

VIA OLIMPIA, 3

24030 PRESEZZO (BG)

e p.c.

Al Comitato Regionale FIDAL LOM

Oggetto: XV^ I Diecimila Metri di Presezzo PRESEZZO 2024-10-06

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che il Consiglio Federale ha deliberato di inserire nel Calendario FIDAL 2024 la manifestazione di **STRADA BRONZE** di cui all'oggetto da voi organizzata.

Si invita a trasmettere al proprio Comitato Regionale, successivamente al pagamento del 30% della tassa approvazione gara, il regolamento della manifestazione redatto in conformità agli artt. 8 (pista) e 33 (non stadia) delle "Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni". Il restante 70% della tassa approvazione gara deve essere versato al Comitato Regionale entro il 30° giorno precedente lo svolgimento della manifestazione.

Lo stesso, dopo l'approvazione ed almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, deve essere inviato alla FIDAL Nazionale - Ufficio Calendario (calendario@fidal.it) che lo pubblicherà sul proprio sito e potrà essere divulgato dagli organizzatori solo dopo l'iter di approvazione. La FIDAL si riserva, prima della pubblicazione, di richiedere eventuali modifiche.

*N.B. Si prega di inoltrare tale documento tramite e-mail in files formato *.pdf (o in alternativa .jpg-jpeg-doc, ecc.), avendo cura di non superare i 2 MB, che rappresentano il volume massimo di "upload" per ciascuna manifestazione.*

Agli organizzatori che non avessero ottemperato a quanto richiesto dal comma 1 degli artt. 3 e 28, dai commi 5 e 9 dell'art. 5 e dai commi 5 e 8 dell'art. 30 delle "Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni" verrà cancellata la manifestazione dal calendario e sarà revocata l'autorizzazione allo svolgimento.

L'inosservanza di quanto previsto dalle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni è soggetta a quanto stabilito agli artt. 21 e 46 delle citate norme.

Il percorso delle gare di corsa e marcia su strada che si disputano su distanze standard (vedi art. 51 commi 5 e 6 delle "Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni"), deve essere preventivamente omologato da "Misuratori di Percorso". La richiesta di omologazione deve essere inviata alla FIDAL - Gruppo Giudici Gare (ggg2@fidal.it) almeno 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, utilizzando il modulo pubblicato sul sito federale nella sezione "GGG-Modulistica divisa per sezioni-Sez. I) Corse in montagna e su strada" e versando la relativa tassa alla FIDAL Nazionale.

Il cronometraggio e il servizio di Giuria devono essere richiesti direttamente dalla Società organizzatrice che si farà carico delle spese relative. Saranno a carico della Società anche le spese relative ad eventuali controlli antidoping disposti dagli organi competenti.

Nel caso di manifestazione non stadia i risultati devono essere inviati al termine della gara al Comitato Regionale di competenza e alla FIDAL Nazionale - Ufficio Statistiche (statistiche@fidal.it) e Ufficio Running (ranking@fidal.it).

Sul materiale cartaceo o informatico riguardante la manifestazione dovrà essere apposto il logo della FIDAL, nel rispetto di quanto previsto dal "Manuale di immagine coordinata-corporate identity" pubblicato sul sito federale nella sezione "La Federazione - Carte Federali".

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Alessandro Londi

Piano di Safety e Security

**Manifestazione denominata
“10000 m di Presezzo-**

06 ottobre 2024

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La manifestazione denominata "10000 m di Presezzo viene svolta sulla Via Vittorio Veneto strada inserita nel centro abitato, di cui Proprietà è la Provincia di Bergamo denominata S. P. n° 166.

Periodo di durata della manifestazione dalle ore 08:00 del 06/10/2024 alle ore 12:00 del 06/10/2024: è già stata inoltrata la richiesta per la sospensione temporanea della circolazione agli enti preposti-

La porzione di strada interessata dall'evento si snoda nella suddetta Via dall'intersezione con la Via Mayr (INGRESSO 1) fino all'intersezione con la Via Pascoli/Olmetta (INGRESSO 2), l'area interessata è lunga circa 1.200 metri lineari per circa metri 09,00 di larghezza comprensiva di marciapiede.

I varchi di accesso INGRESSI 1 e 2, saranno presidiati da personale della Protezione Civile Locale e associazioni convenzionate, verranno installate delle transenne in ferro predisposte con apposita segnaletica e verranno posti a sbarramento **veicoli intraversati**.

L'area interessata dalla manifestazione è stata suddivisa in due sezioni NORD e SUD, per ogni sezione vengono individuate delle vie di evacuazione specifiche, inoltre come punto di raccolta ed ammassamento delle persone in caso di emergenza vengono individuate per il settore NORD il parco pubblico e parcheggi di Via Olimpia, mentre per il settore SUD il parco pubblico FIORE sito in via Montessori /De Gasperi.

L'A.S.D. ATLETICA PRESEZZO in qualità di organizzatrice/promotore della manifestazione ha predisposto un servizio di controllo e presidio mediante associazioni convenzionate.

Attivo un collegamento radio con gli operatori di ogni gruppo/associazione coinvolti nel servizio di sicurezza e la Polizia Locale, potenziato con utilizzo di apparecchi di telefonia mobile.

I Responsabili partecipanti al servizio di controllo verranno formati, per i compiti di regolamentazione dei flussi, anche in riferimento ad eventuali procedure di evacuazione e assistenza del pubblico.

Al centro dell'area della manifestazione (Piazza Papa Giovanni XXIII °), vi sarà la presenza di un impianto di diffusione sonora, per diramare preventivi e ripetuti avvisi al pubblico, concernenti le vie di deflusso e di comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.

Sempre nella suddetta Piazza vi sarà una postazione sanitaria mediante ambulanza e personale medico e paramedico.

Nell'area interessata dalla manifestazione è garantita una corsia della carreggiata per il transito di eventuali mezzi di servizio e soccorso, inoltre come da estratto del piano di emergenza di protezione civile, il nuovo parco (ex caserma) si potrà utilizzare come elisuperficie occasionale.

La viabilità della piazza e delle vie laterali sarà regolata come da nullaosta che verrà emanato dalla polizia locale del Comune di Presezzo.

Come dalla esperienza delle precedenti edizioni si può quantificare un afflusso di circa 250 atleti partecipanti durante il periodo di svolgimento della manifestazione.

2) PROCEDURA

SOMMARIO

PROCEDURA EMERGENZA FASE 1_PRESEZZO

Dati generali di procedura

Altri campi

Passi di procedura

Attivare l'UCL

Avvisare gli enti preposti all'emergenza

Comunicare con: VVF e **NUE 112 (118)**

Tenersi in comunicazione e monitorare gli interventi

REVOCA EMERGENZA

Costituire e attivare il PCA e LANCIARE LA SOTTOPROCEDURA "EMERGENZA Fase 2"

Elenco esecuzioni

PROCEDURA - EMERGENZA FASE 1_PRESEZZO

Passi di procedura

Attivare l'UCL

Avvisare gli enti preposti all'emergenza

Comunicare con: VVF e **NUE 112 (118)**

Tenersi in comunicazione e monitorare gli interventi

REVOCA EMERGENZA

Costituire e attivare il PCA e LANCIARE LA SOTTOPROCEDURA "EMERGENZA Fase 2"

Attivare l'UCL

Il passo è eseguito automaticamente all'avvio della procedura

Utente assegnato:

Associazioni esterne: gruppo (Gruppo Protezione Civile_Presezzo)

gruppo (Ufficio Tecnico_Presezzo)

gruppo (Responsabile Gruppo PC_Presezzo)

gruppo (Referente Operativo Comunale_Presezzo)

gruppo (Rappresentante Forze dell'Ordine locale)

gruppo (Comandante Polizia Locale_Presezzo)

gruppo (Sindaco_Presezzo)

gruppo (Unità di Crisi Locale_Presezzo)

Istruzioni:

Comunicazione dell'avvenuto incidente (da Gestore o VVF):

ATTIVAZIONE UCL

Sindaco o suo sostituto

Tecnico Comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)

Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)

Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o associazioni di Protezione Civile convenzionati)

Rappresentante Forze dell'Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale)

Avvisare gli enti preposti all'emergenza

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (Prefettura Bergamo)

Soggetto (Provincia - Direzione generale)

Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile)
Soggetto (Sala Operativa Regionale)

Istruzioni:

Il Sindaco o la Polizia Locale avvisano la Sala Operativa Regionale H24 (U.O. Protezione Civile regione Lombardia).

Utilizzare la scheda "Documenti" per lanciare il fax: Messaggio di EMERGENZA

Comunicare con: VVF e NUE 112

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (VVF Volontari Distaccamento Terno d'Isola)

Soggetto (Vigili del Fuoco Bergamo)

Soggetto (NUE 112)

Soggetto (Prefettura Bergamo)

Istruzioni:

Il Sindaco deve segnalare a VVF e 112 il luogo esterno all'area di rischio dove far confluire i mezzi di soccorso, (vista cartografica altrimenti individuarne una idonea).

Il Sindaco stabilisce, se possibile, con Gestore, VVF e Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione potenzialmente coinvolta. Nel caso non sia possibile collaborare con tali strutture, si basa sulla pianificazione di emergenza comunale.

Tenersi in comunicazione e monitorare gli interventi

Utente assegnato:

Associazioni esterne: gruppo (Rappresentante Forze dell'Ordine_Presezzo)

gruppo (Comandante Polizia Locale_Presezzo)

Soggetto (VVF Volontari Distaccamento Terno d'Isola)

Soggetto N.U.E. 112

Soggetto (Vigili del Fuoco Bergamo)

Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile)

Soggetto (Provincia - Direzione generale)

Soggetto (Prefettura Bergamo)

Soggetto (Sala Operativa Regionale)

Istruzioni:

Il Sindaco si mantiene in contatto con le strutture operative dislocate sul territorio per conoscere, se possibile, l'esatta natura ed evoluzione dell'evento in atto.

Il Sindaco allestisce la sala operativa del COM, se istituito dal Prefetto

REVOCA EMERGENZA

Il completamento del passo determinerà la conclusione della procedura

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (Sala Operativa Regionale)

Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile)

Soggetto (Provincia - Direzione generale)

Soggetto (Prefettura Bergamo)

***Costituire e attivare il PCA e LANCIARE LA SOTTOPROCEDURA
"EMERGENZA Fase 2"***

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (VVF Volontari / Distaccamento)

Soggetto (Vigili del Fuoco Bergamo)

Soggetto (112)

gruppo (Comandante Polizia Locale_Presezzo)

Soggetto (ATS di Bergamo)

Gruppo (Rappresentante Forze dell'Ordine di Presezzo)

Istruzioni:

Il Sindaco indica il luogo dove riunire il PCA (vedi vista cartografica)

Il PCA è costituito da:

VVF

N.U.E. 112

Forze dell'Ordine

Polizia Locale

ATS

Procedure lanciate

<i>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA- Emergenza fase 2 Presezzo</i>	
--	--

SOMMARIO

PROCEDURA EMERGENZA FASE 2_PRESEZZO

Dati generali di procedura

Altri campi

Passi di procedura

Informare la popolazione e mandare assistenza

Supportare le attività di soccorso

Disporre l'apertura dei centri di raccolta temporanea e ricovero

Informare: PROVINCIA, PREFETTURA, REGIONE (Sala operativa di PC)

Ordinare la sospensione dei servizi essenziali

Revoca

Diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali

Rientro popolazione evacuata

Elenco esecuzioni

PROCEDURA EMERGENZA FASE 2_PRESEZZO

Passi di procedura

Informare la popolazione e mandare assistenza

Supportare le attività di soccorso

Disporre l'apertura dei centri di raccolta temporanea e ricovero

Informare: PROVINCIA, PREFETTURA, REGIONE (Sala operativa di PC)

Ordinare la sospensione dei servizi essenziali

Revoca

Diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali

Rientro popolazione evacuata

Informare la popolazione e mandare assistenza

Il passo è eseguito automaticamente all'avvio della procedura

Utente assegnato:

Associazioni esterne: gruppo (Comandante Polizia Locale Presezzo)

Soggetto (Centro Anti Veleni)

Istruzioni:

Il Sindaco, conosciuta la natura dell'evento informa la popolazione.

La Polizia Locale / Ufficio tecnico comunale collabora alle attività di informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza da adottare.

Supportare le attività di soccorso

Utente assegnato:

Associazioni esterne: gruppo (Responsabile Gruppo PC Presezzo)

gruppo (Gruppo Protezione Civile Presezzo)

Istruzioni:

Il Sindaco attiva, se necessario, i Volontari di Protezione Civile Locali

La Polizia Locale collabora con la struttura di PC comunale agli interventi di salvaguardia della pubblica incolumità: attiva i posti di blocco per regolare l'accesso alla zona colpita, predisporre la segnaletica per la viabilità alternativa.

Disporre l'apertura dei centri di raccolta temporanea e ricovero

Utente assegnato:

Associazioni esterne: struttura (Area di attesa)
struttura Campo sportivo via Olimpia (Accoglienza)

Istruzioni:

Il Sindaco emana l'ordinanza di evacuazione della popolazione colpita (vedere la scheda Documenti).

La Polizia Locale / Ufficio tecnico coordina le operazioni di evacuazione e favorisce l'afflusso dei mezzi di soccorso.

I volontari di Protezione Civile collaborano alle operazioni di evacuazione e sistemazione della popolazione nelle Strutture Ricettive.

Ordinanza occupazione di urgenza
Ordinanza occupazione di terreno
Ordinanza di requisizione immobili

Informare: PROVINCIA, PREFETTURA, REGIONE (Sala operativa di PC)

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (Sala Operativa Regionale)
Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile)
Soggetto (Provincia - Direzione generale)
Soggetto (Prefettura Bergamo)

Istruzioni:

Provincia
Prefettura
Regione (Sala Operativa PC)

Ordinare la sospensione dei servizi essenziali

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (Ente GESTORE acquedotto)

Istruzioni:

Emanare Ordinanze per la sospensione dell'erogazione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas).

Revoca

Utente assegnato:

Associazioni esterne: Soggetto (Sala Operativa Regionale)

Soggetto (Provincia - Direzione generale)

Soggetto (Prefettura Bergamo)

Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile)

Diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali

Utente assegnato:

Associazioni esterne:

Istruzioni:

La Polizia Locale collabora con le Forze dell'Ordine al controllo delle abitazioni e delle strutture comunali. Controlla e presidia i punti comunali individuati per la viabilità di emergenza.


Il Sindaco dispone il rientro della popolazione evacuata nelle proprie abitazioni

Rientro popolazione evacuata

Il completamento del passo determinerà la conclusione della procedura

Utente assegnato:

Associazioni esterne



all'i S.P.A.

Accedi

tracciato rosso = percorso 10.000 mt
 tracciato giallo = percorso alternativo
 da Ponte S. Pietro a Terno d'Isola
 tracciato blu = percorso alternativo

Agenzia Delle Entrate

MONDO SMOKE Bergamo Sigarette

Piazza Foglieni

Castel di Presezzo





OMNIA

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile

Mod. OMNIA/03 - La valuta base della polizza è Euro

CONTRAENTE

POLIZZA N° **440750711** AGENZIA **PONTE SAN PIETRO (TR7 00)**

COGNOME, NOME / DENOMINAZIONE SOCIALE **ASD ATLETICA PREZZO** CODICE FISCALE / PARTITA IVA **02918370160**

DOMICILIO **VIA OLIMPIA 3 - PREZZO - 24030 - BG**

DECORRENZA ORE 24 DEL **05** | **10** | **2024** SCADENZA ORE 24 DEL **06** | **10** | **2024** RATEAZIONE **UNICA**
giorno mese anno

EMISSIONE 1ª QUIETANZA | |
giorno mese anno

POLIZZE SOSTITUITE

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
204,49	45,51	250,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La società GENERALI ITALIA, in base a conforme proposta ed alle norme e condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante dall' Assicurato a termini di legge, nella sua qualità di esercente:
24811 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

MASSIMALI ASSICURATI

RC VERSO TERZI	MASSIMALE SINISTRO	MASSIMALE PERSONA	MASSIMALE DANNI A COSE
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO	MASSIMALE PRESTATORE DI LAVORO		
	NON ASSICURATO		

La cumulabilità dei massimali viene regolata a termini dell'art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

DATI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO

Il contraente dichiara, ai sensi dell'art. 1.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, quanto segue in ordine al rischio assicurato:
 ===

Quanto sopra si intende riferito a ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione).
 Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio ai sensi dell'art. 1.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Contraente dichiara di aver denunciato negli ultimi 5 anni, in relazione al rischio assicurato, sinistri in numero **0** e per un importo complessivo di euro **0,00**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

R113

ALLEGATI MODELLI

GIPRY | OMNIACGA | OMNIACL | APTRAC

ACQ. S60 P. VENDITA A 00 GEST. P. VENDITA G 00 Part. S12

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni, le condizioni generali comuni, le condizioni generali e particolari specifiche e tutte le altre clausole di cui ai modelli suindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.

X _____
Il Contraente

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

X _____
Il Contraente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile e con riferimento alle norme contrattuali tutte, il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione Mod. OMNIACGA che regolano l'assicurazione:

- Art. 1.7 - Pagamento del premio (sospensione per mancato pagamento del premio)
- Art. 1.8 - Regolazione premio, se operante (sospensione per inadempimento obblighi di regolazione)
- Art. 1.9 - Proroga dell'assicurazione, se operante (tacito rinnovo del contratto alla scadenza)
- Art. 1.13 - Recesso in caso di sinistro (facoltà di recesso della Società in caso di sinistro)

X _____
Il Contraente

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____
è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____

_____ 250,00 _____ 12/7/2024
_____ Primo _____
_____ _____
Agente od esattore



**Dipartimento
per lo Sport**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI
ATL. PRESEZZO**

C.F. 02918370160*

con sede legale in **VIA OLIMPIA, 3 - 24030 Presezzo (BG)**
e legale rappresentante **BORTOLIN VITTORINO, C.F. BRTVTR44C31I626O**

AFFILIATA A

Federazione Italiana Atletica Leggera n°: BG005 con validità fino al 31/12/2024

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.




Data di creazione del certificato: **13/05/2024**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **13/05/2024**.

**SPORT
E SALUTE**



DATA	09.07.2024
N° PROT.	1847

I DIECIMILA DI PRESEZZO

La A.S.D. ATLETICA PRESEZZO BG005, con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL, organizza per il giorno di domenica 6 ottobre 2024 la XV^a edizione dei DIECIMILADI PRESEZZO, manifestazione Nazionale di corsa su strada bronze, sulla distanza di 10000 m, percorso omologato FIDAL, riservata alle categorie A-J-P-S Maschili e Femminili. Le categorie Allievi-e possono partecipare, da regolamento nazionale, alla gara dei 10000 m. Non possono ricevere premi in denaro.

1 – possono partecipare:

- Atleti/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Allievi/e-Juniores-Promesse-Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) per l'anno 2024.

- Atleti/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole contenute nella convenzione, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità. Sulla tessera dell'Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2024.

N.B. Presentando copia del certificato medico agonistico con dicitura "Atletica Leggera". queste/i atleti/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi e/o generici buoni valore.

-Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni (2004) in poi, **non tesserati per una Società affiliata alla Fidal, né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva**, in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com).

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di certificato medico d'idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Una copia del certificato medico andrà consegnata per essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa. **Queste/i atleti/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi e/o generici buoni valore.**

-Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per **Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA**. Per gli atleti comunitari ci vuole l'autorizzazione della propria Federazione o Società; gli atleti extracomunitari oltre all'autorizzazione della propria Federazione dovranno esibire anche il permesso di soggiorno o visto di ingresso.

N.B.: Gli atleti tesserati per Federazione Estera affiliata alla WA che non vengono iscritti dalla propria Federazione o Società o Assistente dovranno sottoscrivere un'autocertificazione che attesta il tesseramento.

-Possessori di **RUNCARD**. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti all'estero limitatamente alle persone di età da 20 anni (2004) in poi, **non tesserati per una Società affiliata alla Fidal, né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva**, in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com).

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di certificato medico d'idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli Organizzatori.

Conformemente ai dettami di legge (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:


-Visita medica- Esame completo delle urine- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo- Spirografia. Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali.

Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa. **Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi e/o generici buoni valore.**

N.B.- La tessera RUNCARD è RINNOVABILE. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l'atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell'avvenuto rinnovo online.

-I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall'art. 25 delle Norme FIDAL qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

N.B.



- Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) non possono partecipare.
- Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la Fidal non possono partecipare.
- Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, triathlon, mezza maratona etc. non sono validi ai fini della partecipazione.
- Certificati medici d'idoneità sportiva per altri Sport non sono validi per la partecipazione.
- I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD non possono partecipare

2 – Le iscrizioni online sono aperte dal 01/07/2024 e si chiuderanno entro le ore 24 di GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024. L'iscrizione alla XV^a edizione dei diecimila di Presezzo, può essere effettuata solo ed esclusivamente online attraverso il portale <https://www.endu.net> mediante Bonifico Bancario, Carta di Credito dei circuiti VISA e Master Card o con Paypal.

La quota di iscrizione per la gara dei 10000 metri è di 10 euro cadauna. Le iscrizioni effettuate con la documentazione in regola saranno verificabili sul sito <https://www.endu.net>. Con l'iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica come previsto dalla normativa di legge. In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d'iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. Tuttavia, l'atleta impossibilitato a partecipare alla gara può trasferire l'iscrizione ad altra persona seguendo la procedura.

La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento come se si trattasse di una nuova iscrizione.

Verrà assegnato un nuovo numero di pettorale disponibile. Non è possibile trasferire l'iscrizione all'edizione del 2024.

Non si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione.

3-La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di EVODATA s.r.l. con rilevazione GUN TIME (Real Time solo a livello statistica); le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip "EVODATA" che consente di registrare anche il tempo effettivo. Il chip è personale e non può essere scambiato. Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere rimosso per alcun motivo, pena l'esclusione dalla classifica. Il chip è "a perdere" e non va restituito. Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato e deve rimanere integro.

La classifica generale sarà pubblicata sul sito: <https://www.endu.net> .

4- Eventuali reclami dovranno essere presentati, in prima istanza, verbalmente al Giudice di Arrivo. Per iscritto, in seconda istanza, alla Giuria di Appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dell'ordine di arrivo della CATEGORIA interessata, accompagnati dalla tassa di € 100,00 restituibile in caso di accoglimento del reclamo.

5 – Per quanto non contemplato dal presente REGOLAMENTO valgono le norme tecniche regolamentari e statutarie della FIDAL e del G.G.G.

Qualsiasi variazione al presente regolamento può avvenire solo dopo approvazione della FIDAL.

6 – Con la firma della scheda d'iscrizione, l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito ufficiale e di conoscere il regolamento FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli Organizzatori, la FIDAL, il G.G.G., gli Sponsors, i Media Partners, le Amministrazioni pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 Tutela della Privacy. Gli organizzatori, avendo cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

7 – Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell'identità dell'atleta secondo quanto previsto dal regolamento **FIDAL**, norme generali art. 8-9 vademecum. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera **FEDERALE** o della **RICEVUTA ON-LINE** di tesseramento, andrà compilata, da parte della Società di appartenenza, una dichiarazione di tesseramento.


8 – La manifestazione, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

9 - Diritto d'immagine. Con l'iscrizione, l'atleta, autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito d'immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti a propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla corsa. L'autorizzazione all'utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

10 - In ottemperanza a quanto previsto dalle Norme Organizzative per il 2024 si è provveduto a predisporre il Piano e il Servizio di Sicurezza oltre che a stipulare un'Assicurazione RCT. Il Piano e il Servizio di Sicurezza sono stati redatti sulle indicazioni concordate con l'Amministrazione Comunale e la Polizia Locale. Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidati da addetti, che impediranno il transito lungo il percorso di gara.


11 - REGOLA SCARPE DI GARA

I requisiti delle scarpe utilizzate in gara devono corrispondere a quanto previsto dall'Athletics Shoe Regulation WA. Per il rispetto delle norme il GGG effettua controlli a campione sulle scarpe utilizzate nella manifestazione. Se la scarpa non è certificata nella WA Shoe Compliance List o non è stata identificata il risultato resta non ufficializzato in attesa di ulteriori accertamenti (in tal caso la scarpa può essere ritirata dai Giudici). Successivamente, in caso di mancata approvazione della scarpa, il risultato deve essere cancellato e l'atleta può essere squalificato.



I DIECIMILA DI PREZZO

FIDAL C.R. LOMBARDIA
REGOLAMENTO APPROVATO IL

09.07.2024 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2024

**Prova sui 10000 m per categorie Allievi- Juniores –
Promesse – Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre)
Maschili e Femminili.**


**Ritrovo a partire dalle ore 7,30 presso piazza
Giovanni XXIII per consegna dei pettorali.**

La partenza è stabilita per le ore 9

**Percorso omologato di 10000 m articolato su un 1 giro
medio + 4 giri grandi.**

**Saranno premiati con riconoscimenti in natura i
primi tre della classifica assoluta maschile e
femminile.**

**Riconoscimento con premio in natura per ogni
partecipante.**



Convenzione assicurativa

Si informano tutti i tesserati e le Società Sportive affiliate, che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha rinnovato la Convenzione dalle ore 24:00 del 31/12/2020 con validità fino al 31/12/2024. Attraverso il link sottostante è possibile consultare e scaricare la nuova convenzione assicurativa multirischio (Polizza RCTO n. 00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312, Polizza RSM 00079730000303) e i documenti e le procedure da seguire per le denunce di sinistro e i moduli per le adesioni alle coperture integrative.

**CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DELLA FIDAL -
FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA, DEI SUOI TESSERATI, SUOI
ORGANI PERIFERICI E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE**

DEFINIZIONI

Contraente

F.I.D.A.L. Federazione Italiana Atletica Leggera

Assicurato

La persona o l'Ente il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Società

L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici

Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Società

Beneficiario

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Associazioni Sportive

Associazioni e Società sportive affiliate alla F.I.D.A.L.

Tesserato

Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Italiana Atletica Leggera autorizzato e convocato

Atleta TOP

Atleta tesserato F.I.D.A.L. definito TOP dalla direzione tecnica federale.

Atleta di interesse della direzione tecnica federale

Tesserato F.I.D.A.L. di interesse della direzione tecnica federale che viene saltuariamente e temporaneamente convocato dalla Federazione. A titolo esemplificativo e non limitativo per gare nelle squadre nazionali, stage, allenamenti, controlli tecnici.

Soggetti A:

Presidente, Membri del Consiglio Federale, Revisori dei Conti Nazionali, Segretario Generale, Presidenti e Membri dei Consigli Regionali e Provinciali, Revisori dei Conti Periferici, Delegati Regionali e Provinciali, Componenti Giunta Nazionale, Presidenti Regionali.

Soggetti B

Delegati Tecnici, Massaggiatori, Allenatori e responsabili della preparazione atletica con un contratto in essere con F.I.D.A.L., Direttori Agonistici e Tecnici, Direttori Sportivi, Giudici di Gara in attività, Membri delle Commissioni federali Tecniche Agonistiche e Funzionali, Membri degli Organi di Giustizia Federali, Membri di Federazioni Internazionali, Medici e Paramedici Federali e Membri Commissione Antidoping, Giudici Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali, Benemeriti Giudici Assistenti Internazionali Regionali.

Massimale

L'importo massimo della prestazione della Società.

Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.

Scoperto

L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Day Hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che concerne l'invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. S, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Invalità permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Inabilità temporanea

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.

Ricovero
Periodo di degenza in istituto di cura (pubblico o privato). Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.

Trattamento chirurgico
Provvedimento terapeutico attuato da medico specialista.

Istituto di cura
L'ospedale, la clinica o istituto universitario, la casa di cura, le strutture di pronto soccorso, gli ambulatori e le strutture di riabilitazione regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituti di cura" gli stabilimenti termali e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Ambulatorio
La struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.

Assistenza Infermieristica
L'assistenza prestata da personale munito di diploma.



CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA DEI SUOI TESSERATI, ORGANI PERIFERICI E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE

Tra la FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA qui di seguito in brevità definita anche "F.I.D.A.L." e la Compagnia di Assicurazione, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contrante e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le seguenti coperture assicurative:

- Polizza sezione Infortuni;
- Polizza sezione Rimborsi Spese Mediche (esclusivamente per gli Atleti TOP);
- Polizza sezione R.C.T. tesserati, a favore della F.I.D.A.L., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati.

Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata inviata da una delle parti entro il 30/09 di ciascuna annualità, la presente polizza si intende prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

Er' facoltà della Contrante, alla naturale scadenza del 31.12.2023, richiedere alla Compagnia la proroga della convenzione assicurativa fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova convenzione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta.

Art. 2 - Titoli che danno diritto all'assicurazione

I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative, senza distinzione di attività praticata purché rientrante negli scopi della Federazione Italiana Atletica Leggera, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono la registrazione ovvero la registrazione on-line in caso di tesseramento elettronico, effettuata direttamente anche dal singolo tesserato- RUN CARD.

La registrazione a cura della F.I.D.A.L. a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati regionali, provinciali, territoriali, Società, etc.) da questa specificamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Si precisa inoltre che la F.I.D.A.L., le associazioni e le società sportive affiliate alla F.I.D.A.L. ed i Soggetti A, B e C sono da intendersi automaticamente assicurati.

Per gli Atleti di interesse della direzione tecnica federale la presenza nell'apposito elenco nominativo di convocazione. Per gli Atleti TOP la presenza nell'elenco nominativo fornito dalla direzione tecnica federale.

Art. 3 - Obblighi della Federazione

La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 4 - Foro competente - clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inverte l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite al Tribunale di Roma.



NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 5 - Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.D.A.L. abbia ufficialmente aderito.

Art. 6 - Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894). L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Buona fede

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Art. 11 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art. 12 - Costituzione del Premio- Incasso degli acconti e regolazioni premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corrispondenti

indicati alla "Sezione premi" nella scheda di conteggio del premio.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazione, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Contraente fornirà quindi alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo annuale ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'assicurazione resta sospesa nei confronti del Contraente inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. A polizza scaduta, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicurati per inclusioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione e saranno soggette a conguaglio al termine dell'annualità stessa.

Per "parametri di riferimento" si intende:

per la Sezione RCT/O:

1. n. Soggetti A / B
2. n. Atleti Top e Atleti di interesse della direzione tecnica federale
3. n. Tesserati;
4. Run Card
5. Contraente
6. N. Società affiliate

per la Sezione Infortuni:

1. n. Soggetti A / B;
2. n. Atleti Top e Atleti di interesse della direzione tecnica federale
3. n. Tesserati;
4. Run Card.

per la Sezione Rimborso Spese Mediche:

1. n. Atleti TOP

Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.

Altrettanto, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.

Art. 13 - Frazionamento del Premio Annuo

Il premio annuale viene corrisposto in DUE rate semestrali anticipate di cui la prima alla decorrenza del presente contratto. Per le successive rate viene stabilito un periodo di mora di 60 giorni.

Art. 14 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento del rilascio del titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi dell'art. 2 del presente contratto "Titoli che danno diritto all'assicurazione", e scade il 31.12 successivo di ogni anno, ferma restando la disponibilità da parte della Contraente di inviare alla Società, su supporto meccanografico, l'elenco nominativo di tutti i Tesserati iscritti, nonché gli elenchi o calendari contenenti l'indicazione della data e del luogo delle gare e/o manifestazioni organizzate sotto l'egida della F.I.D.A.L.

Durata e decorrenza Tessera RUN CARD : La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno del tesseramento online - purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente Art 1) e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore all'adesione alla Convenzione ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale pregiudizialmente solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Contraente, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Contraente stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dall'organizzazione della FIDAL dei suoi Organi Periferici e delle Società/Associazioni Sportive Affiliate.

Limitatamente alla Sezione Infortuni l'assicurazione cesserà comunque alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso anche nel caso di cessazione di validità dell'assicurazione.

Sempre e solo limitatamente alla Sezione Infortuni, in caso di omesso pagamento del premio da parte del Contraente, qualora l'Assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro rilasciata prima della data dell'Infortunio, la Società provvederà ad erogare l'indennizzo fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'articolo 1916 del c.c.

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero. Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 18 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 21 - Coassicurazione (se applicabile)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra diverse Società Coassicuratrici, la compagnia delegataria, in via solidale, sarà tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Società, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società sui Documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 22 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l'intera durata al Broker MAG S.P.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker MAG S.p.A. il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevorranno queste ultime.

L'opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo delle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente Convenzione con un'aliquota provvisoria del 10% (dieci per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla F.I.D.A.L. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SPA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati alla F.I.D.A.L.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, comma 8 della Legge.

Art. 24 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione a riguardo);

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un'adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 25 Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (il diritto si fonda art. 2952 del codice civile).

Art. 26 Assicurazione obbligatoria degli sportivi

L'art. 51 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e s.m.i. prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. Pertanto, in deroga a quanto previsto all'art. 12 ed all'art. 14 Assicuratore e Contraente concordano che l'Assicuratore è sempre tenuto a risarcire l'Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti della Contraente, per le garanzie previste dal regolamento di attuazione della legge stessa.

SEZIONE II - INFORTUNI

Art.27 - Soggetti Assicurati

L'Assicurazione vale per tutti i Tesserati, i Soggetti A, B, e gli Atleti TOP e Atleti di interesse della direzione tecnica federale.

Art. 28 - Oggetto del rischio

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
- la morte;
- un'invalidità permanente.

Le garanzie saranno operanti in occasione di:

- l'esercizio e lo svolgimento, anche al solo scopo ricreativo, di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive affiliate (compreso ma non limitatamente a preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei relativi preliminari;

- riunioni, incontri, missioni, attività di promozione e organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente, dei suoi organi periferici, della Associazione e delle Società Sportive affiliate.

- L'Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo dello svolgimento delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza di norme che regolano il trasferimento. L'Assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività coperte dall'assicurazione ed in date ed orari compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 29 - Estensioni di garanzia

La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi:

- l'affezione non di origine morbosa;
- infezioni conseguenti a infortunio - escluso HIV, il Covid 19 e le sindromi influenzali equivalenti -, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
- gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
- l'annegamento;
- l'assideramento e/o il congelamento;
- colpi di sole e/o di calore;
- gli infortuni subiti in stato di maleore od incoercienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
- le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di emita direttamente collegabile con l'evento traumatico;
- le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari von un sottolimito di Euro 2.000,00.

Art. 30 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- c) assunzione di sostanze dopanti, violazione delle norme degli ordinamenti statali e di quello sportivo, accertate in base alle normative vigenti;
- d) disturbi mentali o psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in genr. competizioni e relative prove;
- f) azioni delittuose commesse o tentate dall'assicurato; in occasione di eventi determinati da una azione costituente reato commesso dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o



- tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo;
- g) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
 - h) guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace;
 - i) pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei in genere, paracadutismo;
 - j) partecipazione a gare, prove ed allenamenti per discipline non rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive;
 - k) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
 - l) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
 - m) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 31 - Esonero denuncia di infermità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.

Se l'evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'evento avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 32 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Società per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione, ad eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

Art. 33 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, salvo patto speciale, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili.

Art.34 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 35 - Limiti di età

Fermi restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, comunque l'assicurazione viene prestata

senza limiti di età.

Art. 36 - Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'art.1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni. Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con l'Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 5.000.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno. Il suddetto limite non è soggetto ad adeguamento garanzia.

Art. 37 - Limite di indennizzo per singolo evento

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare la somma di € 5.000.000,00.

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.

Art. 38 - Criteri di indennizzabilità

Caso Morte

In caso di morte dell'Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o in mancanza, agli eredi legittimi.

L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per la garanzia invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, la Società liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 C.C. Se, dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione - entro 30 giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari della somma pagata.

Per i soli infortuni che determinino la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Caso Invalidità permanente

- per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in

Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento.

Precisazioni:

- ✓ Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
 - ✓ Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
 - ✓ Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
 - ✓ Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato)
 - ✓ Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
 - ✓ Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture bissee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
 - ✓ I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
 - ✓ Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
 - ✓ Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso, eccetto per casi di cartilagini di accrescimento ancora aperte, certificate, per le quali l'intervento chirurgico deve obbligatoriamente essere posticipato.
 - ✓ In caso di lesioni dei legamenti delle articolazioni di 3° grado (circostanza che deve essere strumentalmente accertata) la Compagnia corrisponderà un'indennità forfettaria pari ad Euro 200,00;
 - ✓ Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
 - ✓ Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa".
 - ✓ Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà quattro volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento con il limite di Euro 500.000,00.
 - ✓ In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
 - ✓ Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovra riscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
- Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in

- assenza del pernottamento in ospedale.
- ✓ Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
- ✓ In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
- ✓ Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
- ✓ La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. In caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 51 "Controversie sulla natura degli Infortuni". È data facoltà al Collegio medico - di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Art. 39 Franchigia Invalidità Permanente

Non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore alla Franchigia del 4%. Si prende atto che per la sola categoria Atleti TOP e solo per gli infortuni occorsi durante le convocazioni nazionali, la franchigia prevista sulla garanzia IP si intende annullata. Le prestazioni di garanzia previste per questa categoria sono quindi erogate senza applicazione di franchigia.

Art. 40 - Controversie sulla natura degli Infortuni

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due) i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti.

Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 41 - Invalidità Permanente - Anticipo Indennizzo

Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società, quando richiesto, corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla



previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.

Art. 42 - Indennità privilegiata per invalidità permanente grave

Nel caso in cui invalidità permanente sia di grado non inferiore al 60%, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.

Art. 43 Rimborsio Spese Mediche

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo indicato nella sezione Somme Assicurate.

Per cure mediche si intendono:

- a) Spese ospedaliere o cliniche;
- b) Onorari a medici e a chirurghi;
- c) Spese per il trasporto su ambulanza e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- d) Spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l'assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;
- e) Spese per le prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 500,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia verrà per le spese o eccedenze di spese rinate a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto di Euro 100,00 per sinistro.

Art. 44 Estensioni speciali

Perdita dell'anno scolastico

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che a motivo delle entità della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l'indennizzo incrementato del 25%.

Beneficio speciale in caso di morte del testatore genitore

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un testatore genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 50%. Ai figli minorenni vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 45% della totale.

Danno estetico

Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, la Società rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

Società Complesso di Assicurazione - Società Cooperativa
Indirizzo Complesso I.A. z.lla Verona - Italia / Tel. 045 8 301 111 - Fax 045 8 301 112 - P.e: cat@cat.it; cat@cat.it; info@cat.it; cat@cat.it
C.A.P. 37069 - Sede: Istituto Centrale della Società Cooperativa di Assicurazione - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
IVA Complesso Assicurazione - Complesso del Gruppo Centrale Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'IVAS di s. 019
Impresa assicurativa all'attività delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 30 del 28.2.1990 art. 179 quarto comma
www.cattolica.it



Morti di animali compresi ornamenti e insetti

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", per i morti di animali, insetti e ornamenti che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate.

Avvelenamenti

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze che comporti ricovero, con almeno un pentolamento, in istituto di cura e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate.

Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate.

Rimborso salma

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.

Rimborso spese di trasporto

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'Assicurato alla struttura sanitaria più idonea con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di € 500,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/elisambianza la somma assicurata si intende elevata ad € 2.000,00 per sinistro/persona/anno assicurativo.

Art. 45 Rischio volo

La garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che: *da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; *da aeroclubs.

Se più Assicurati subiscono un infortunio nello stesso evento, l'importo a carico dell'impresa non potrà superare la somma di € 5.200.000, complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli indennizzi riferendosi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con la Società.

Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Società.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo.

La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano carattere politico o sociale, ferme restando le esclusioni a questo riguardo previste.

Società Complesso di Assicurazione - Società Cooperativa
Indirizzo Complesso I.A. z.lla Verona - Italia / Tel. 045 8 301 111 - Fax 045 8 301 112 - P.e: cat@cat.it; cat@cat.it; info@cat.it; cat@cat.it
C.A.P. 37069 - Sede: Istituto Centrale della Società Cooperativa di Assicurazione - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
IVA Complesso Assicurazione - Complesso del Gruppo Centrale Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'IVAS di s. 019
Impresa assicurativa all'attività delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 30 del 28.2.1990 art. 179 quarto comma
www.cattolica.it



Art. 46 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La denuncia degli infortuni, con indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che li hanno determinati, corredata da ogni documentazione clinica alta ad accertare l'insorgimento subito deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Società entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto. Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinando l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro. L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita del medico della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Denuncia della morte
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, la denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione alta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del C.C.

Art. 47 - Cessazione della copertura

La copertura deve risultare definitivamente positiva a controlli antidoping.

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

Art. 48 Descrizione attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente responsabilità, anche quale comunemente, organizzatore od altro dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

- la promozione e l'organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport tenuti negli scopi della Contrattiva;
- l'esercizio e lo svolgimento dell'attività sportiva, anche al solo scopo ricreativo, compreso ma non limitatamente a preparazione, allenamento anche individuali, corsi e gare, nonché lo svolgimento dei relativi preliminari;
- riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolamentari organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della FIDAL, dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi a noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di complessi di atleti o di squadre.

L'assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate e della Contrattiva comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative ritenuti negli scopi della Contrattiva.

Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di iniziative associative, di gare, organizzate dalla FIDAL per proprio conto dai Comitati o



Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 Longedge Carignano 16, 37129 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 113 - Fax 045 8 391 112 - P.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 C.F. e iscr. Reg. Imp. di V.A. n.020100297 - P.TVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 042690290 - P.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 n.9642 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso IVASS n.100012 - Apprendimento del Gruppo
 IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Assicurazioni iscritta all'Albo del Gruppo assicurativo presso IVASS al n. 019
 Tempio autorizzato all'esercizio della assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923



Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 Longedge Carignano 16, 37129 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 113 - Fax 045 8 391 112 - P.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 C.F. e iscr. Reg. Imp. di V.A. n.020100297 - P.TVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 042690290 - P.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 n.9642 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso IVASS n.100012 - Apprendimento del Gruppo
 IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Assicurazioni iscritta all'Albo del Gruppo assicurativo presso IVASS al n. 019
 Tempio autorizzato all'esercizio della assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

Delegazioni Territoriali e dalle Società Sportive affiliate.

Art. 49- Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per la FIDAL, i suoi organi periferici, le Associazioni e Società Sportive affiliate, per i soggetti A, B, gli Atleti Top e gli atleti di interesse della direzione tecnica federale e di tutti i Tessarati.

Art. 50- Oggetto della Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolto, nessuna esclusa né eccezzuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolta. Per i soggetti A, B, e per gli Atleti Top e gli atleti di interesse della direzione tecnica federale le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato.

La garanzia RCT si estende a prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono comprese sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.

Art. 51- Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che:
 - tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" tra di loro;
 - non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato, quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia "Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato". In caso contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti;
 - gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività ritenuti negli scopi della FIDAL;
 - non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

Art. 52 - Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

Qualora a favore dell'Assicurato ove al momento del sinistro fosse valido ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
 - se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestite con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le

- predette altre assicurazioni non esistessero;
- se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza riterrebbe l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella riservata a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 53 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i danni riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 - Titolo X, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicano sotterrare o altre tecniche sotterranee;
- d) i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tessereati;
- e) i danni provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
- f) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi derivanti;
- g) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- i) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, tumultuoso, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- j) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; sono altresì esclusi i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- k) i danni provocati da campi elettromagnetici.

Art. 54 - Esclusioni specifiche dell'Assicurazione RCT del Tessereati

Limitatamente all'Assicurazione RCT del Tessereati, l'Assicurazione di cui alla presente sezione NON comprende la Responsabilità Civile relativa ai danni:

- Provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- Derivanti da condotta deliberatamente imputabile dell'Assicurato;
- Derivanti dall'inesecuzione della normativa ufficiale;
- Cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, o connessi con affari, locuzioni o noleggi di beni dell'Assicurato;
- Causati dalla proprietà, uso o custodia di animali;
- Causati dalla proprietà, detenzione od uso di armi, anche da fuoco;
- Da atti dolosi;
- Derivanti da inquinamento dell'ambiente, da qualsiasi causa determinata;
- Da furto;
- Derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli a motore o attrezzature motorizzate di qualsiasi genere;

Società Comprensiva di Assicurazione - Società Cooperativa
Lungote S. Andrea 14, 37100 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Per informazioni: info@gruppo-catolica.it
C.T. e P. (art. 1) del Gruppo IVA Casella Assicurazioni, OIVASAV - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
C.T. e P. (art. 1) del Gruppo IVA Casella Assicurazioni, OIVASAV - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
C.T. e P. (art. 1) del Gruppo IVA Casella Assicurazioni, OIVASAV - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
www.catolica.it



- Indiretti;
- Conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della attività sportiva;
- Derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati;
- Provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo;
- Provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi derivanti;
- Alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- Ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori.

Art. 55 - Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge

a carico dell'Assicurato (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni e malattie professionali, compreso il danno biologico, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori paracompatronati di cui art.5 del D.lgs n.38 del 23 febbraio 2000;
- b) nonché ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni eccedenti non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro suddetti per morte e lesione personale, compreso il danno biologico, dalla quale sia derivata una invalidità permanente, valutata sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 1124.

La Società, inoltre, è obbligata a tenere indenne gli Assicurati delle conseguenze di azioni di regresso che, in relazione agli eventi sopra citati, fossero esperite dall'INAIL ed anche dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La sentenza che accerta la responsabilità civile e costituisce l'INAIL in credito verso la persona civilmente responsabile, costituisce titolo a identificare l'INAIL stesso quale creditore della Società, che è quindi obbligata nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, a rimborsare a detto Istituto l'importo degli indennizzi a suo carico e delle spese accessorie.

Non costituisce motivo di decadenza delle presenti garanzie, la mancata assicurazione presso l'INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta od errata interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL.

La Società mette a disposizione degli Assicurati l'importo del danno allorché le richieste aversarie risultino fondate in base a valutazioni concordate fra gli Assicurati e la Società stessa. Il libro paga è conservato a cura della FIDAL ed esibito dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dalla Società.

- Le presenti garanzie sono operanti anche:
- nei confronti degli apprendisti e del personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL;
 - nei confronti delle persone che si trovano presso gli Assicurati per addestramento, stage, tirocinio, corsi di formazione, studi, ricerche lavoratori di lavoro temporaneo che prestano servizio presso la Contrattante ai sensi della legge 24/06/1997 n.196 o altro, anche se non sottoposti all'assicurazione obbligatoria.

Società Comprensiva di Assicurazione - Società Cooperativa
Lungote S. Andrea 14, 37100 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Per informazioni: info@gruppo-catolica.it
C.T. e P. (art. 1) del Gruppo IVA Casella Assicurazioni, OIVASAV - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
C.T. e P. (art. 1) del Gruppo IVA Casella Assicurazioni, OIVASAV - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
C.T. e P. (art. 1) del Gruppo IVA Casella Assicurazioni, OIVASAV - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
RVA Casella Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Casella Assicurazioni, Istituto di Assicurazioni del Gruppo IVASAV n. 100027 - Albo Imprese presso IVASAV n. 100027 - Rappresentanza del Gruppo
www.catolica.it



L'assicurazione RCO non vale per i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici.

Art. 56- Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvocati di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva inchiesta dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce penalità se il sinistro è stato pagato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 57 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato - Broker o all'Ufficio all'opo predisposto:

- in caso di sinistro di "responsabilità civile verso terzi", entro 30 giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a dare notizia nel più breve tempo possibile;
- in caso di sinistro di "responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro", si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:

- formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un'inchiesta per infornuto sul lavoro o per malattia professionale, o dell'apertura di un procedimento penale;
- formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esportare azioni di regresso.

Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Art. 58- Rinuncia alla rivalsa/surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettategli ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;

- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
 - Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga preventivamente approvata dalla Società.
- Salvo sempre il caso di dolo.

Art. 59- Estensioni di garanzia (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)

Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo in caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.

Responsabilità Civile incoercita, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

R.C. del Contraente

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

R.C. Manifestazioni diverse

L'Assicurazione è estesa per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente ed agli Organismi per l'organizzazione di gare internazionali e campionati del mondo assoluti e giovani delle diverse specialità che fanno capo a differenti federazioni internazionali.

R.C. Collaboratori

La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante alla FIDAL, ai suoi organi periferici e alle Associazioni e Società sportive affiliate per i danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgono la loro opera quali collaboratori coordinati e continuativi o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare e manifestazioni. La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti dei collaboratori predetti.

R.C. Enti Collaboratori

La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante alla FIDAL, ai suoi organi periferici e alle Associazioni e Società sportive affiliate, per i danni causati a terzi e ai partecipanti a qualsiasi manifestazione (Comitati organizzatori) (Comitati organizzatori gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, ecc.) che pur non essendo organismi FIDAL o direttamente dipendenti dalla FIDAL stessa, svolgono la loro opera con mansioni di qualunque natura, per l'organizzazione di gare e manifestazioni.

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti degli Enti predetti.



Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 Lingughe Campagna 10, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 112 - Fax 045 8 391 111 - Pec cattolicaassicurazioni@pec.cattolica.it
 C.F. e Irc. Reg. Imp. di VR n. 0202020207 - R.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 0496202020 - I.T.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 Langughe Campagna 10, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 112 - Fax 045 8 391 111 - Pec cattolicaassicurazioni@pec.cattolica.it
 IVA Cattolica Assicurazioni - Gruppo di Assicurazioni - Società Cooperativa
 n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. 1000278 - Albo Imprese presso IVASS n. 100012 - Rappresentante del Gruppo
 C.F. e Irc. Reg. Imp. di VR n. 0202020207 - R.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 0496202020 - I.T.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 Langughe Campagna 10, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 112 - Fax 045 8 391 111 - Pec cattolicaassicurazioni@pec.cattolica.it



Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 Lingughe Campagna 10, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 112 - Fax 045 8 391 111 - Pec cattolicaassicurazioni@pec.cattolica.it
 C.F. e Irc. Reg. Imp. di VR n. 0202020207 - R.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 0496202020 - I.T.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 Langughe Campagna 10, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 112 - Fax 045 8 391 111 - Pec cattolicaassicurazioni@pec.cattolica.it
 IVA Cattolica Assicurazioni - Gruppo di Assicurazioni - Società Cooperativa
 n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. 1000278 - Albo Imprese presso IVASS n. 100012 - Rappresentante del Gruppo
 C.F. e Irc. Reg. Imp. di VR n. 0202020207 - R.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 0496202020 - I.T.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 Langughe Campagna 10, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 112 - Fax 045 8 391 111 - Pec cattolicaassicurazioni@pec.cattolica.it

Mancato intervento sulla Segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per il mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.

Malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 60 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato né di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 61 - Cumulabilità indennizzo

Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto alla liquidazione di un capitale nella sezione infortuni della presente convenzione, la garanzia opererà con una franchigia pari all'importo liquidato dalla Sezione Infortuni.

Art. 62 MASSIMALI SEZIONE R.C.T. / R.C.O.

A) MASSIMALI RCT	
1) Contraente	
€ 3.000.000,00	per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di
€ 3.000.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di
€ 3.000.000,00	per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone
2) Società Affiliate	
€ 2.000.000,00	per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di
€ 2.000.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di
€ 2.000.000,00	per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone
3) Tesserati	
€ 500.000,00	per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
€ 500.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di
€ 500.000,00	per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone

FRANCHIGIA

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta, a carico dell'Assicurato, di € 150,00 per ciascun sinistro.

Si prende atto tra le parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni della presente convenzione.

B) MASSIMALI SEZIONE R.C.O.	
€ 3.000.000,00	per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali ma con il limite di
€ 1.500.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.



Sezione Infortuni Capitali Assicurati

TESSERATI/RUN CARD

Capitali Assicurati

Morte:	€ 80.000,00
Invalità Permanente:	€ 80.000,00
Franchigia 4%	

SOGGETTI A

Capitali Assicurati

Caso morte:	€ 150.000,00
Caso Invalità Permanente:	€ 150.000,00
Franchigia 4%	

SOGGETTI B

Capitali Assicurati

Caso morte:	€ 150.000,00
Caso Invalità Permanente:	€ 150.000,00
Franchigia 4%	

Rimborso Spese Mediche € 2.000,00 - prestazioni ai sensi art. 43 -

ATLETI TOP NAZIONALI

Capitali Assicurati

Caso morte	€ 250.000,00
Caso invalidità permanente	€ 250.000,00

Franchigia 4% ad eccezione per gli infortuni occorsi durante le convocazioni nazionali

Rimborso Spese Mediche prestazioni - SEZIONE III- RIMBORSO SPESE MEDICHE da art. 63 a art. 69

ATLETI DI INTERESSE DELLA DIREZIONE TECNICA FEDERALE

Capitali Assicurati

Caso morte	€ 250.000,00
Caso invalidità permanente	€ 250.000,00
Franchigia 4%	

Rimborso Spese Mediche € 2.000,00 - prestazioni ai sensi art. 43 -

INTEGRATIVA SILVER

Capitali Assicurati

Caso morte	€ 100.000,00
Caso invalidità permanente	€ 100.000,00
Franchigia 4%	

Rimborso Spese Mediche € 1.000,00 - prestazioni ai sensi art. 75 -

INTEGRATIVA GOLD

Capitali Assicurati

Caso morte	€ 120.000,00
Caso invalidità permanente	€ 120.000,00
Franchigia 4%	

Rimborso Spese Mediche € 1.500,00 - prestazioni ai sensi art. 75 -

SEZIONE III- RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art. 63 - Soggetti Assicurati

L'Assicurazione vale esclusivamente per tutti gli Atleti TOP

Art. 64 - Oggetto del Contratto

Viene stipulata la seguente polizza cumulativa sanitaria per le garanzie rimborso spese mediche da malattia o da infortunio a favore dei soggetti assicurati di cui all'art. 63.

Art. 65- Rimborso Spese Mediche

La Società rimborsa fino alla concorrenza delle somme assicurate le spese sostenute nel caso di:

- ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day-hospital) con o senza intervento chirurgico, nonché di intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o presso un pronto soccorso;
- prestazioni mediche e diagnostica strumentale effettuate come primo intervento presso la struttura di pronto soccorso;
- prestazioni specialistiche e diagnostica strumentale pre e post ricovero;
- prestazioni ambulatoriali e domiciliari, comprese le spese sostenute per acquisto/affitto di macchinari necessari per lo svolgimento delle terapie;
- acquisto di medicinali, apparecchi protesici e terapeutici in genere;

Resta inteso che sono compresi in garanzia gli interventi/ricoveri considerati necessari e prescritti nel periodo di validità della presente convenzione, anche a seguito di infortunio verificatosi prima della decorrenza della stessa, dei quali l'assicurato e lo staff medico fossero già a conoscenza e già regolarmente curati senza che fosse previsto un intervento chirurgico.

Somma Assicurata

Le garanzie di cui sopra sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate di cui alla tabella sotto riportata, somme da intendersi quali massima disponibilità per anno assicurativo e per assicurato:

Garanzia	Somme assicurate
Ricovero in istituto di cura con o senza intervento chirurgico	€ 140.000,00

Art. 66 - Norme che regolano l'assicurazione Rimborso Spese Mediche Garanzie — Prestazioni e Limiti

Spese rimborsabili in caso di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day-hospital) con o senza intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o presso un pronto soccorso, che si siano resi necessari per infortunio o malattia e che siano conseguenza esclusiva e diretta di essi

Nei limiti delle somme assicurate di cui al precedente Art.65 - Rimborso Spese Mediche - Somma Assicurata, la Società rimborsa le spese sostenute:

- nei 90 giorni precedenti e nei 120 giorni successivi il ricovero o l'intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese sostenute per:
 - onorari di medici, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici, trattamenti medico chirurgico-infermieristici, trattamenti masso/fisio-terapici (compresa osteopatia e chiropratica) e programmi atletici riabilitativi (riabilitazione), medicinali, infiltrazioni, cure omeopatiche e terminali (escluse le spese d'albergo);
 - spese per affitto di apparecchi necessari allo svolgimento anche domiciliariamente delle terapie prescritte;
 - trasporto all'istituto di cura dell'Assicurato a seguito di malattia o infortunio con ogni mezzo sanitariamente attrezzato fino alla concorrenza di € 3.000,00;
- durante il ricovero in istituto di cura, la Società rimborsa le spese sostenute per:
 - onorari dei medici, onorari del chirurgo e di tutta l'equipe medica e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento);
 - rette di degenza al 100% in caso di centro convenzionato con la Società o fino alla concorrenza di € 300 giornalieri in caso di centro non convenzionato;
 - accertamenti diagnostici (analisi ed esami);
 - medicinali;
 - cure e trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - assistenza infermieristica;
 - rette di vitto e pernottamento, nell'istituto di cura, dell'accompagnatore, fino alla concorrenza di € 100,00 giornalieri per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo, elevati a € 300,00 in caso di ricovero con intervento all'estero; in quest'ultimo caso, ove la struttura ospedaliera non preveda l'alloggio per l'accompagnatore, saranno rimborsate le spese alberghiere purché documentate, fermo il limite giornaliero di cui sopra.

Cure Dentarie

La Società rimborsa altresì le cure dentarie (anche extra-ricovero) rese necessarie da infortunio, sempre che l'infortunio sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono anche incluse le spese sostenute per cure ortodontiche ed odontoiatriche anche non conseguenti ad infortunio, purché tali cure siano state rese necessarie da casi di emergenza durante lo svolgimento dell'attività agonistica e prescritte direttamente dai medici della Nazionale. Il rimborso avverrà con il limite di Euro 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10%.

Laserterapia per visus

La Società rimborsa, con il limite di € 3.000,00 le spese sostenute per trattamento laser per peggioramento visus, in questo caso il rimborso sarà dovuto a condizioni la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 2 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 4 diottrie.

Anticipo Indennizzi

E' facoltà dei soggetti titolari a ricevere la liquidazione richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in contestuale presentazione di certificazione provvisoria dell'Istituto di cura, che attesti la natura della malattia o dell'infortunio, il giorno del ricovero, le cure e gli interventi previsti, il presunto ammontare totale delle spese. L'anticipazione delle spese, fino al 50%, può avere luogo nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 4.000,00, ed avrà luogo entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda alla Società.

Art. 67 - Criteri e modalità di rimborso

I rimborsi dovuti a termini della presente polizza saranno liquidati a favore del soggetto che ha sostenuto le spese.

Qualora le spese non vengano sostenute direttamente da un soggetto assicurato ma dal Contraente la liquidazione verrà effettuata a favore di FIDAL a condizione che venga allegato, alla denuncia di sinistro, quanto segue:

- apposito Modulo in cui si certifica che il soggetto per il quale si richiede il rimborso è un Atleta TOP;
- delega di pagamento o equivalente idonea procura rilasciata dal soggetto assicurato a favore della FIDAL corredata da copia del documento d'identità.

Qualora le spese vengano sostenute direttamente da un soggetto assicurato la liquidazione potrà essere effettuata a favore del medesimo soggetto.

In entrambi i casi:

- I rimborsi verranno effettuati in Italia; per le spese sostenute in Paesi extra area Euro, i rimborsi vengono effettuati in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, secondo le rilevazioni della BCE e le quotazioni rese note dall'Ufficio Italiano dei Cambi;
- ogni richiesta di rimborso dovrà essere corredata da documentazione attestante la diagnosi di malattia o infortunio, dalle prescrizioni medico-specialistiche delle prestazioni avute, dalle ricevute, fatture, note o parcella debitamente quietanzate, nonché da eventuale ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società;
- le ricevute di spesa dovranno essere trasmesse in originale.

Art. 68- Esclusioni

Sono escluse dal rimborso le spese relative a:

- malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- infortuni e intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- cura dell'AIDS e della sieropositività HIV;
- malattie dolosamente procurate;
- conseguenze di insurrezioni, guerre e terremoti;
- infortuni conseguenti a stato di ubriachezza;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni o assamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fusione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia;
- tutte le prestazioni sia sanitarie sia economiche eseguite a scopo preventivo (con particolare riguardo ai check-up);
- aborto volontario, non terapeutico;
- assistenza sanitario per maternità, comprendente anche il ricovero e le cure post-parto.



Art. 69 - Cessazione della copertura

La copertura prestata ai sensi del presente contratto cesserà immediatamente qualora l'Assicurato dovesse risultare definitivamente positivo a controlli antidoping.

SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE VOLONTARIA

Art. 70 - Oggetto della garanzia

Alle condizioni che seguono è data facoltà ai singoli tesserali, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.

Art.71 - Adesione alla formula integrativa

Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesseralo dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via email indirizzo integrativafid@magistraliagrupo.com

Art. 72 - Decorrenza e scadenza della formula integrativa

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di adesione e scadranno indennizzabilmente alle ore 24,00 del successivo 31,10.

Si prende atto che il Modulo di Adesione compilato e sottoscritto da ciascun Assicurato, unitamente alle condizioni di assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di assicurazione e rappresenta il documento che ne prova l'esistenza.

Art. 73 - Somme Assicurate

Le somme garantite si intendono quelle indicate nella successiva sezione afferente la formula integrativa prescelta.

Art. 74 - Premi

I premi previsti nella successiva sezione vanno pagati direttamente all'assicuratore per il tramite del broker.

Art. 75 - Rimborso Spese Mediche

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo come previsto nella successiva Sezione Formule Integrative, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio indennizzabile, che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, Valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:

1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);

2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;

3) rette di degenza, con esclusione delle spese volontarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l'Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, a seguito infortunio indennizzabile, per:

a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di specialisti abilitati, analisti ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;

b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non commesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato;

c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;

d) Esami, medicinali non mutabili dal S.S.N., sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;

e)

Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per evento.

Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, la garanzia si intende pari ad Euro 1.000,00 per anno.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 500,00 per anno con un massimo di Euro 50,00 per singola prestazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate, compresi i ticket.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

Art. 76 - Formule Integrative

INTEGRATIVA SILVER

Invalità Permanente - Rimborso Spese Mediche

Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del presente capitolo di gara, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la Società riconosce:

Sezione Infortuni - Aumento delle somme assicurate caso Morte ed IP da Euro 80.000,00 a Euro 100.000,00 per la categoria "Tesserali". Restano invariati i capitali assicurati per tutti gli altri soggetti per i quali è prestata la garanzia infortuni.

Sezione Rimborso Spese Mediche - Il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata di Euro 1.000,00 per le spese sostenute a seguito di infortunio come disciplinato all'art. 75 della presente convenzione.

Premio lordo annuo Euro 30,00.

INTEGRATIVA GOLD

Invalità Permanente - Rimborso Spese Mediche

Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del presente capitolo di gara, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la Società riconosce:

Sezione Infortuni - Aumento delle somme assicurate caso Morte ed IP da Euro 80.000,00 ad Euro 120.000,00 per la categoria "Tesserali". Restano invariati i capitali assicurati per tutti gli altri soggetti per i quali è prestata la garanzia infortuni.

Sezione Rimborso Spese Mediche - Il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata di Euro 1.500,00 per le spese sostenute a seguito di infortunio come disciplinato all'art. 75 della presente convenzione.

Premio lordo annuo Euro 40,00.



Società Contro di Assicurazione - Società Cooperativa
 Indirizzo Compagnia n. 37126 Verona - Italia T/E. 045 8 201 111 - Fax 045 8 201 112 - Pw catolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
 C.F. e iscr. Imp. di VI n. 020201027 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 049020270 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta al Vibo del Gruppo assicurativi presso IVASS al n. 019
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.



Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 Indirizzo Compagnia n. 37126 Verona - Italia T/E. 045 8 201 111 - Fax 045 8 201 112 - Pw catolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
 C.F. e iscr. Imp. di VI n. 020201027 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 049020270 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona
 IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta al Vibo del Gruppo assicurativi presso IVASS al n. 019
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE AD ADESIONE PER PERSONALE E PARTECIPANTI NON TESSERATI IN CASO DI GARE O MANIFESTAZIONI

Art. 77 - Oggetto della garanzia

Alle condizioni che seguono è data facoltà agli aderenti, che ne facciano espressa richiesta scritta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione ai:

- > Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni;
- > Partecipanti alle sole manifestazioni organizzate dalla Contraente.

1) Modalità per la comunicazione di personale addetto da assicurare

Al fine di aderire alla formula integrativa, l'aderente dopo aver provveduto alla compilazione del modulo previsto pubblicato sul sito federale ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via email all'indirizzo integrativafidal@magtaliagroup.com con indicazione di:

- > Denominazione della manifestazione da assicurare;
- > L'elenco nominativo del personale addetto;
- > Decorrenza e durata della manifestazione;
- > Fotocopia dell'avvenuto versamento al broker a mezzo bonifico bancario, dell'importo del premio dovuto. Premio: per ogni gara o manifestazione è stabilito in Euro 20.000 giornaliere, fino a 30 addetti. Il premio per ogni addetto oltre i primi 30 è stabilito in Euro 0,50 per giornata.

2) Modalità per la comunicazione dei Partecipanti a manifestazioni

Al fine di aderire alla formula integrativa, l'aderente dopo aver provveduto alla compilazione del modulo previsto pubblicato sul sito federale ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via email all'indirizzo integrativafidal@magtaliagroup.com con indicazione di:

- > Denominazione della manifestazione da assicurare;
- > L'elenco nominativo del personale addetto;
- > Decorrenza e durata della manifestazione;
- > Fotocopia dell'avvenuto versamento al broker a mezzo bonifico bancario, dell'importo del premio dovuto.

Premio: per ogni giornata di manifestazione e/o gara è il seguente:

- Fino a 300 partecipanti Euro 100,00
- Da 301 a 1.000 partecipanti Euro 200,00
- Da 1001 a 5000 partecipanti Euro 300,00
- Oltre 5000 Euro 40,00 per ogni 1.000 partecipanti in eccesso ai 5.000

Art. 78 - Decorrenza e scadenza della formula integrativa

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio dovuto e cesseranno alla scadenza del 31.12 di ogni anno.



Provincia di
Bergamo

Settore Edilizia scolastica e Gestione del territorio

Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387247 - Fax 035.387503

rosita.demarco@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Trasmissione P.E.C.

Bergamo, 25 settembre 2024

Prot. 11.16/DS/rdm

Data prot.

82/2024

I 10000 m DI PRESEZZO – del

06.10.2024

Associazione Sportiva
ATLETICA PRESEZZO
VIA OLIMPIA, 3
24030 – Presezzo (BG)
atleticapresezzo@legalmail.it

Comune di PRESEZZO

Prefettura di Bergamo
Questura di Bergamo
Compartimento Polizia Stradale di
Bergamo
Comando Provinciale Carabinieri di
Bergamo

Oggetto: Manifestazione podistica denominata “I 10000 M di PRESEZZO”

VISTA la richiesta pervenuta via P.E.C. in data 17.07.2024 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. 48531 presentata dal Rappresentante Legale Sig. Bortolin Vittorino dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA PRESEZZO intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara PODISTICA COMPETITIVA denominata:

“I 10000 M DI PRESEZZO”

con partenza ed arrivo in comune di Presezzo

in programma nella giornata di domenica 06 ottobre 2024 dalle ore 09:00 alle ore 11:30

Per quanto di competenza si rilascia Nulla Osta passaggio della sola manifestazione **PODISTICA COMPETITIVA** del tratto di strada provinciale come di seguito elencata:

- *Si esprime parere favorevole al passaggio sulle S.P. 166, alla sospensione temporanea della circolazione dalla progressiva KM 0+350 alla progressiva KM 1+553;*

Il percorso alternativo su cui sarà deviato il traffico e il seguente:

1. Traffico proveniente da **PONTE SAN PIETRO** e diretto a **TERNO D'ISOLA**

sulle seguenti strade **VIA PASCOLI-VIA OLIMPIA-VIA FOSCOLO-VIA VINCI-VIA BASERGHE-VIA GIOTTO-VIA MAYR**

2. Traffico proveniente da **TERNO D'ISOLA** e diretto a **_PONTE SAN PIETRO_**

sulle seguenti strade **VIA MAYR-VIA GIOTTO-VIA BASERGHE-VIA DA VINCI-VIA ROMA-VIA MONTEGRAPPA-VIA OLIMPIA-VIA PASCOLI**

- **VISTA** la Circolare prot.n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, in merito ai provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, dell'art.9, comma 7-bis, del Codice della Strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art.6, comma1, Cds, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'articolo 7, comma1, Cds.
- **Ne consegue che, per le gare che interessano sia strade extraurbane sia quelle urbane sarà necessario che ciascuna delle richiamate Autorità, nei limiti della competenza sopra delineata, emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.**

VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia del percorso di gara allegati che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;

VISTA la circolare n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia, qui richiamata ma non materialmente trascritta, riguardante le misure **safety e security** necessarie per la corretta gestione delle pubbliche manifestazioni;

VISTA la circolare n. 0011464 del 19 giugno 2017 del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ad oggetto." Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di **safety**";

VISTA la circolare del prefetto di Bergamo n. 0029829 del 29 maggio 2017 ad oggetto: "Eventi della stagione estiva 2017. Misure di vigilanza";

VISTA la circolare del prefetto di Bergamo n. 0035618 del 23 giugno 2017 ad oggetto: "Svolgimento di manifestazioni pubbliche - profili di **security** e di **safety**";

VISTA la circolare del prefetto di Bergamo n. 0006211 del 30 gennaio 2018 ad oggetto: "Ordinanza Interdizione circolazione stradale";

RITENUTO altresì, che l'autorizzazione è subordinata, in attuazione della Direttiva del Capo di Polizia del 7 giugno 2017, agli adempimenti in merito alla **safety** di competenza degli organizzatori e dei Comuni interessati e comunque fatte salve le eventuali determinazioni che l'autorità di P.S. riterrà di adottare in merito all'evento;

VISTE le disposizioni dell'art.9 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15.01.2002 n. 9;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

VISTA la dichiarazione di stipula polizza assicurativa della Federazione Italiana di Atletica Leggera – ASSICURAZIONE GENERALI spa - numero Polizza - 00079732000222 con validità dalle ore 24 del 31.12.2020 alle ore 24 del 31.12.2024;

Sarà cura di codesta Società indicare agli utenti il percorso alternativo mediante idonea segnaletica.

Sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.

La mancata pulizia dei rifiuti o la mancata rimozione de segnalazioni collocate impropriamente sui cartelli stradali comporterà l'elevazione di specifica sanzione e il diniego a future analoghe richieste.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 1° capoverso D. Lvo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, **la sospensione temporanea della circolazione è di competenza del Prefetto di Bergamo.**

- **Gli Organizzatori della manifestazione dovranno predisporre la segnaletica stradale ed attuare idonea misura di sicurezza atte ad evitare incidenti, previo accordi con la Polizia Locale;**
- Che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazioni agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dalla manifestazione podistica che partecipano alla gara attraverso l'intervento di personale di **SCORTA DI POLIZIA LOCALE E/O FORZE DELL'ORDINE PREVIO ACCORDI – SCORTA TECNICA ABILITATA** nel numero e secondo le modalità previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strade;
- Gli organizzatori provvedano alla gestione della sospensione temporanea della circolazione agli incroci in occasione del transito dei partecipanti predisponendo sul percorso idoneo personale che assicuri il regolare svolgimento della manifestazione;
- La Provincia di Bergamo sarà tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, che per effetto della presente, potesse pervenire a terzi;
- Si fa infine presente che il Nulla Osta della scrivente non sostituisce altre autorizzazioni o collaudi di idoneità dei tratti interessati dalla predetta manifestazione, in particolare gli enti proprietari non di competenza provinciale;
- Il presente Nulla Osta potrà essere revocato o sospeso per motivi di pubblico interesse o qualora siano venuti meno i presupposti del rilascio.

IL PRESENTE PARERE È SUBORDINATO AL RILASCIO DELL'ORDINANZA DELLA PREFETTURA DI BERGAMO

L'Incaricato di Elevata Qualificazione

Dott.Arch. Daniele SARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate

Ref. Amm.vo: Rosita De Marco Tel. 035 387247 – rosita.demarco@provincia.bergamo.it